



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 108/14/CONS**

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DISCOVERY  
ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO DI OPERE  
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA  
(Palinsesti “K2” e “Frisbee”)**

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *“Testo unico”*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/11/CONS, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) in data 30 dicembre 2013 sono state presentate istanze dalla società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, *“Società”*) per il palinsesto *“FRISBEE”* (acquisita, in pari data, con prot. Agcom n. 65040) e per il palinsesto *“K2”* (acquisita, nella stessa data, con prot. Agcom n. 65041) con le quali la Società chiede la deroga *“all’obbligo di riservare almeno l’1% del proprio tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte (previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del*

*Decreto); all'obbligo di riservare il 3,2% degli introiti netti annui riferibili al Canale, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti (previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto)". Con tale istanza, la Società ha dunque chiesto due tipologie di deroghe: la deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni e la deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti;*

- 2) in data 16 gennaio 2014 è stato avviato il procedimento (con prot. Agcom n. 2162 e n. 2166) finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga richiesta agli obblighi di cui al suddetto Decreto, a far data dalla presentazione delle domande. Le istanze sono state riunite in un unico procedimento in quanto gli argomenti esposti dalla Società a supporto delle deroghe richieste sono comuni ad entrambi i palinsesti che si identificano per tematicità e *target* di riferimento;
- 3) in via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del Testo unico e del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha rappresentato che i palinsesti in esame dedicano oltre il 70% del tempo totale di diffusione giornaliero alla programmazione specificamente rivolta ai minori, prevalentemente maschile nel caso "K2", prevalentemente femminile nel caso di "FRISBEE". A tal riguardo, la Società, peraltro, ha precisato che nelle precedenti delibere n. 241/12/CONS e n. 242/12/CONS del 27 aprile 2012, l'Autorità ha rilevato che "FRISBEE" e "K2" rientrano nella definizione di "canali tematici" ai sensi dell'art. 1, lett. l), del Regolamento, in quanto presentano, ha rappresentato la Società, "*un palinsesto dedicato quasi esclusivamente alla trasmissione di serie di cartoni animati e diretto ad un pubblico di età compresa tra i 4 e i 14 anni e di telefilm dedicati ai ragazzi*". Dall'analisi dei registri dei programmi è emerso che i palinsesti, dall'aprile del 2012 ad oggi, hanno continuato a perseguire la medesima linea editoriale, coerentemente articolata in base alla suddetta natura prettamente tematica;
- 4) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società rappresenta che la programmazione di FRISBEE e K2 è quasi interamente composta da programmi seriali in nessun caso destinati al circuito delle sale cinematografiche né in via residuale né tantomeno in via

prioritaria. I programmi seriali, di cui si compone la linea editoriale dei palinsesti, riproponendo nell'arco di più puntate i medesimi protagonisti che compiono le medesime attività e orientano i propri messaggi entro le medesime linee tematiche, innescano nello spettatore processi di "fidelizzazione e abitudine alla visione" che un singolo film non potrebbe mai radicare. La Società, inoltre, dà evidenza della durata di detti programmi, normalmente non superiore a 30 minuti in quanto regolata sulla soglia di attenzione media dei bambini nell'età dello sviluppo, i quali si sentono rassicurati dalla ripetizione di dinamiche narrative già note. In riferimento ai pochi contenuti di durata maggiore alla media dei palinsesti, si evidenzia che sono episodi speciali delle serie televisive già trasmesse e che si giustificano in ragione del forte collegamento tematico con la programmazione ordinaria. La Società rappresenta che il rispetto dell'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe un cambiamento di rotta della linea editoriale sin qui descritta, sia sul piano della coerenza interna dei palinsesti che risulterebbe interrotta dall'introduzione di una forma di narrazione cinematografica che non è seriale, sia sul piano del formato, dato che tutti i lungometraggi sono considerevolmente più lunghi e molti cortometraggi sono considerevolmente più corti, della durata media dei programmi dei palinsesti;

- 5) in proposito, l'art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano "*i palinsesti che non hanno carattere tematico*", e dunque i palinsesti generalisti o semigeneralisti, e "*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*". La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di palinsesti tematici non cinematografici, non rientrano in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibere n. 623/13/CONS, n. 664/13/CONS e n. 722/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
- 6) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi di investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene,

pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del Decreto per i palinsesti richiamati;

- 7) a tal fine, dalla documentazione trasmessa relativamente ai palinsesti in esame, emerge che la quasi totalità del palinsesto è composta da programmi seriali per cui la maggior parte del *budget* dei palinsesti è coerentemente investita in tale direzione. Tale scelta editoriale ha premiato i palinsesti in termini di *audience* e conseguentemente di competitività sul mercato dei fornitori di spazi pubblicitari. Si ritiene pertanto che l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte potrebbe comportare un grave danno in termini di perdita di *share* e conseguentemente nei rapporti concorrenziali rispetto ai propri *competitor* che si avvantaggerebbero dalla contrazione dei ricavi pubblicitari da parte dei palinsesti in parola. L'acquisto delle opere cinematografiche, peraltro, rischierebbe di deviare le risorse economiche a disposizione della Società verso programmi che non consentirebbero di dare continuità agli investimenti finora effettuati, se non venendo meno all'impostazione della linea editoriale dei palinsesti;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. La richiesta di deroga agli obblighi di investimento delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, prevista dall'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, presentata con istanza della società Discovery Italia S.r.l. per i palinsesti "K2" e "FRISBEE" è accolta.  
La deroga di cui al presente comma è concessa per un triennio e precisamente dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società Discovery Italia S.r.l. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.
2. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 13 marzo 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani